

**CONVENZIONE FRA I CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO
DELL'EMILIA-ROMAGNA E LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**
PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEI PROCEDIMENTI CIVILI

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA, in persona del Presidente dott. Giuseppe Colonna e della Dirigente amministrativa d.ssa Marilena Cerati,

e

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA, in persona del Presidente avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli,

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FERRARA, in persona del Presidente avv. Piero Giubelli,

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLÌ-CESENA, in persona del Presidente avv. Roberto Roccari,

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA, in persona del Presidente avv. Daniela Dondi,

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA, in persona del Presidente avv. Ugo Salvini,

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA, in persona del Presidente avv. ^{Graziella} ~~Gabriella~~ Mingardi,

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA, in persona del Presidente avv. Mauro Cellarosi,

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA, in persona del Presidente avv. Franco Mazza,

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI, in persona del Presidente avv. Giovanna Ollà,

premesse

a) che la Corte d'Appello e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto dell'Emilia-Romagna, riuniti nell'Osservatorio sulla giustizia civile costituito

presso la Corte d'Appello di Bologna, perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, accelerazione e concentrazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;

b) che, in particolare, essi concordano nella necessità di garantire, per il futuro, la puntuale pubblicità nei registri immobiliari delle Conservatorie-Agenzie del Territorio delle sentenze che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione di diritti reali su immobili o mobili registrati, nonché l'azzeramento dell'arretrato di trascrizioni e annotazioni che si è venuto a creare, previa verifiche con visure catastali;

c) che i funzionari della Cancelleria della Corte d'Appello possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incombeni necessari per la trascrizione e l'annotamento delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., potendosi intendere l'espressione in tale norma contenuta (*"non è in grado di compiere da sé solo"*) anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale a disposizione e delle necessarie competenze tecniche;

d) che tale attività appare demandabile a un ausiliario, poiché l'art. 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale o del notaio *"l'obbligo di curare che la trascrizione sia effettuata, non già quello di provvedervi personalmente"* (Cass. Civ. n. 1148 del 22 febbraio 1979);

e) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, sentita l'U.R.C.O.F.E.R.-Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna, si è dichiarato disponibile a mettere a disposizione della Corte d'Appello l'elenco degli avvocati dell'associazione "Auxilium", come già utilizzato dal Tribunale di Bologna, disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti della Corte d'Appello;

convengono

Articolo 1

La Cancelleria della Corte d'Appello, come primo adempimento, inviterà tramite pec il difensore della parte vittoriosa ad adempiere, a propria cura e spese, alla redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale e alla sua trascrizione presso le competenti Conservatorie-Agenzie del Territorio, con obbligo di depositare presso la Cancelleria ovvero di inviare tramite pec, entro il termine di 40 giorni dall'invito, il duplo della nota di trascrizione.

Articolo 2

Contestualmente all'invito di cui all'articolo 1, la Cancelleria richiederà al difensore della parte vittoriosa di esprimere, entro il termine di 40 giorni, la sua eventuale indisponibilità a provvedere alla trascrizione del provvedimento.

Articolo 3

Decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni di cui all'articolo 1 ovvero ricevuta la comunicazione di indisponibilità di cui all'articolo 2, la Cancelleria è autorizzata a inoltrare via pec, nei 15 giorni successivi, incarico di predisporre la trascrizione delle formalità a uno degli avvocati dell'Ordine di Bologna iscritti nell'elenco degli ausiliari dell'associazione "Auxilium", come comunicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna al Presidente della Corte d'Appello, avendo cura di designare gli ausiliari seguendo un criterio di assegnazione automatica progressiva.

Contestualmente al conferimento dell'incarico, l'ausiliare sarà autorizzato a:

- a) chiedere, anche alla parte e al suo difensore, le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
- b) chiedere alla parte l'anticipazione delle spese vive, come indicate nell'articolo 6, ovvero inoltrare alla parte o al suo difensore la documentazione necessaria affinché gli stessi possano provvedere al versamento diretto per poi trasmettere all'ausiliare le relative quietanze da presentare agli uffici per

l'espletamento dell'incarico.

Articolo 4

La Cancelleria fornirà all'ausiliare copia autentica cartacea del provvedimento da trascrivere, la documentazione accessoria necessaria alla corretta interpretazione del provvedimento (per esempio, ove presenti nel fascicolo d'ufficio: visure catastali, visure ipotecarie, c.t.u., ecc.) e, ove noto, il recapito (di posta ordinaria, e-mail, pec, telefono, telefax, cellulare) della parte cui addebitare le relative spese, nonché del suo difensore.

Ove possibile e accettata dalla competente Conservatoria – Agenzia del Territorio, su richiesta dell'ausiliare verrà trasmesso a mezzo pec il duplicato informatico o la copia autentica del provvedimento, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici.

Articolo 5

Il difensore della parte vittoriosa sarà tenuto a fare tutto quanto nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliare il ricevimento della documentazione o delle informazioni richieste dall'ausiliare, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per le spese vive di trascrizione, fornendo a tale fine i recapiti telefonici, di telefax, di e-mail e di pec del cliente, oltre che la conferma di incarico predisposta in calce al provvedimento di nomina dell'ausiliare, nella quale il cliente presterà il proprio consenso scritto a che le formalità in questione siano eseguite dall'ausiliare, con impegno del cliente a pagare all'ausiliare l'importo di cui all'articolo 6, oltre all'anticipazione delle spese vive.

Articolo 6

Il compenso dell'ausiliare sarà liquidato con decreto ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c., in conformità all'istanza presentata dal medesimo ai sensi del seguente articolo 8 e sulla base di quanto di seguito indicato.

Il compenso verrà determinato nella misura forfettaria di € 400,00 più i.v.a., oltre al rimborso delle spese vive di tassa ipotecaria, imposta ipotecaria, bolli,

sanzioni per il ritardo e quant'altro.

Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie-Agenzie del Territorio, all'ausiliare spetterà un compenso aggiuntivo di € 200,00 per ogni trascrizione in estensione oltre la prima, sempre oltre al rimborso delle spese vive di tassa ipotecaria, imposta ipotecaria, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro.

Articolo 7

L'ausiliare eseguirà la trascrizione entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del modulo d'incarico sottoscritto dalla parte vittoriosa o comunque interessata alla trascrizione del provvedimento. Il termine sarà sospeso:

- a) dalla richiesta di documentazione o informazioni, alla parte, al suo difensore o alla Cancelleria, fino all'ottenimento delle stesse;
- b) dalla richiesta di anticipazione delle spese, ovvero dall'inoltro della documentazione necessaria affinché la parte o il suo difensore possa provvedere direttamente, fino alla corresponsione delle spese ovvero al ricevimento delle relative quietanze.


Articolo 8

L'ausiliare depositerà in Cancelleria la nota di trascrizione in originale unitamente all'istanza di liquidazione del proprio compenso, predisposta in conformità a quanto previsto nella presente convenzione.

Il cancelliere, effettuata la dovuta annotazione in calce al provvedimento, curerà l'inserimento della nota nel fascicolo d'ufficio.

Bologna, 10 aprile 2017


il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, dott. Giuseppe Colonna




la Dirigente amministrativa della Corte d'Appello di Bologna, d.ssa Marilena Cerati



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, avv. Piero Giubelli



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, avv. Roberto Roccari



la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, avv. Daniela Dondi




il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, avv. Ugo Salvini



la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, avv. Gabriella

Gabriella


Mingardi



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, avv. Mauro Cellarosi



per il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia avv. Franco Mazza, la Vice Presidente avv. Rosanna Beifiori



la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, avv. Giovanna Ollà



M.D.G.		
Corte d'Appello di Bologna		
03790000861		
N. <u>32/I</u>		
20 APR 2017		
UFFICIO	CO	NUM
Funzione	Responsabile	Funzione
Partecipa		Partecipa

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
DATA ARRIVO 19.04.2017
PROT. N. 3603
DATA PROT. 19.04.2017



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

CANCELLERIA CIVILE

Nel procedimento n. _____ promosso da _____
contro _____

il Cancelliere

- vista la convenzione fra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e la Corte d'Appello di Bologna per la trascrizione degli atti giudiziari nei procedimenti civili;

- ritenuto che si deve provvedere alla trascrizione del seguente atto _____;

essendo decorso infruttuosamente il termine di quaranta giorni di cui all'articolo 1 della suddetta convenzione;

ricevuta la comunicazione di indisponibilità di cui all'articolo 2 della suddetta convenzione;

conferisce

incarico di predisporre la trascrizione delle formalità all'avv.

_____, il cui nominativo figura nell'elenco degli ausiliari dell'associazione "Auxilium" comunicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna alla Corte d'Appello.

Per l'esecuzione dell'incarico si rimanda a quanto definito nella convenzione, pubblicata nei siti dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e della Corte d'Appello e da intendersi qui integralmente trascritta.

Bologna, _____

Il Funzionario/Cancelliere

Per accettazione:

Bologna, _____

L'ausiliare

Spazio riservato alla parte vittoriosa

Il sottoscritto _____,

nato a _____ il _____,

residente a _____ in via _____,

Piazza dei Tribunali, 4
40100 BOLOGNA

Tel: 051/201533
Fax 051/201850

e-mail: civile.ca.bologna@giustizia.it
www.giustizia.bologna.it

c.f. _____, quale legale rappresentante della parte
_____ con sede a
_____ in via _____,
p. i.v.a. _____, letto quanto sopra,
dichiara

di prestare il proprio consenso a che le formalità in questione siano eseguite
dall'ausiliare come sopra nominato e s'impegna a pagare l'importo di €
_____, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese vive.

La parte